

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6790 del 26/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago, richiesta dall'impresa Azienda Agricola IL BOSCO DEI MILLE FRUTTI per l'attività di coltivazione e trasformazione di frutti, ortaggi, erbe aromatiche e grani antichi con annessa attività ricettiva
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7061 del 26/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 15163/2025

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago, richiesta dall'impresa Azienda Agricola IL BOSCO DEI MILLE FRUTTI per l'attività di coltivazione e trasformazione di frutti, ortaggi, erbe aromatiche e grani antichi con annessa attività ricettiva

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP di Cavriago ad ARPAE SAC in data 17/04/2025, e acquisita al protocollo con PG/73650 – pratica Sinadoc 15163/2025 – presentata dal legale rappresentante dell'impresa **Azienda Agricola IL BOSCO DEI MILLE FRUTTI** (P.IVA 02455900353) con sede legale nel comune di Cavriago – via Govi n.4 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di coltivazione e trasformazione di frutti, ortaggi, erbe aromatiche e grani antichi con annessa attività ricettiva svolta presso l'impianto ubicato in comune di Cavriago - Via Guardanavona n. 53/4, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/06 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003 e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs. n.152/06 e della DGR 1053/2003;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/77557 del 24/04/2025, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/96592 del 26/05/2025 agli atti di ARPAE, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con PG/157631 del 05/09/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- a seguito della sopra richiamata nota di richiesta di integrazioni di Arpae SAC, il SUAP trasmetteva le integrazioni inviate dalla Ditta in data 01/10/2025, acquisite agli atti di ARPAE con PG/173550 del 01/10/2025, e le successive integrazioni volontarie, inviate dalla Ditta nelle date del 20/10/2025 (PG/185332) e 04/11/2025 (PG/195199), acquisite agli atti di ARPAE con PG/195641 del 04/11/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali del Comune di Cavriago (PG/209091 del 25/11/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia per la matrice acque (PG/203938 del 17/11/2025);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "Azienda Agricola IL BOSCO DEI MILLE FRUTTI", per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di coltivazione e trasformazione di frutti, ortaggi, erbe aromatiche e grani antichi con annessa attività ricettiva in Comune di Cavriago, Guardanavona n. 53/4 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI DISPORRE che le acque reflue prodotte dal laboratorio di lavaggio e trasformazione dei prodotti aziendali sono classificate come acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/06 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **Azienda Agricola IL BOSCO DEI MILLE FRUTTI**, Codice Fiscale/P.IVA 02455900353, nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Cavriago, Via Guardanavona n. 53/4 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/06 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003 e di acque reflue domestiche, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'art.8, comma 4 , della Legge n.447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/06 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003 e di acque reflue domestiche"
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;
10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Cavriago ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cavriago ed a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/06 e del capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003 e di acque reflue domestiche

Nel sito di Via Guardanavona n. 53/4, in comune di Cavriago, la Ditta svolge attività di coltivazione di frutti, ortaggi, erbe aromatiche e grani antichi con trasformazione dei prodotti per la produzione di marmellate. I lavori di ampliamento, a seguito dei quali la ditta ha presentato istanza di AUA, riguardano la realizzazione di un laboratorio per la trasformazione dei prodotti aziendali, di una struttura ricettiva dotata di 3 camere da letto per l'ospitalità e di una sala polivalente da utilizzare per eventi ludogastronomici o formativi. Non è prevista attività di ristorazione.

Il presente allegato è relativo ad un punto di scarico S1, in corpo idrico superficiale, costituito dalle acque reflue domestiche derivanti dalle operazioni saltuarie di lavaggio di frutta e verdura effettuate nel laboratorio aziendale e dalle acque reflue derivanti dai servizi igienici delle 3 camere da letto e della sala polivalente utilizzata per eventi ludogastronomici o formativi.

Per le acque reflue prodotte dal lavandino del laboratorio aziendale dove avviene il lavaggio e la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali la Ditta, con nota acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 173550 del 01/10/2025, ha richiesto l'assimilazione alle acque reflue domestiche dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/06 ed al capitolo 2, paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/2003;

Il carico inquinante massimo previsto per i reflui oggetto di scarico è pari a 15,5 AE, suddivisi come di seguito indicato:

- Camere da letto (2 matrimoniali e 1 singola) = 5 AE
- Sala polivalente = 8 AE
- Addetti aziendali (n.3) = 1,5 AE
- Laboratorio lavaggio e trasformazione prodotti aziendali = 100 l/giorno di acque di lavorazione per massimo 8gg/mese corrispondenti a 1AE

Si prevede una produzione di refluo con portate discontinue nel corso dell'anno con punte nei mesi estivi, per cui si considera una portata massima di circa 0,9 m³ /giorno. Annualmente la ditta ha stimato un volume di scarico di circa 187 m³.

Il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche viene effettuato mediante sistema di depurazione biologico composto da:

- un degrassatore per gli scarichi delle acque reflue provenienti dalla lavorazione della frutta nonché dalle attività ricettive (ospitalità e degustazioni) avente un volume utile di 1,18 m³, dimensionato per 16 AE.
- una fossa Imhoff primaria per i reflui provenienti dal degrassatore e dai bagni dello stabile avente una vasca con volume totale pari 4 m³, di cui 3,2 m³ destinati al comparto di digestione e 0,8 m³ per la sedimentazione, dimensionata per 16 AE.
- un filtro percolatore aerobico avente altezza della massa filtrante pari a 1,5 m e superficie di 6,67 m². Tale filtro è dotato di una pompa per il sollevamento del refluo misto a fango alla quota del piano di calpestio, nonché di uno sfiato e di un troppo pieno di emergenza.
- una fossa Imhoff impiegata per la sedimentazione dei fanghi in uscita dal filtro aerobico di volume pari a 1,18 m³, di cui 0,94 m³ destinati al comparto di digestione e 0,24 m³ per la sedimentazione.
- un pozzetto d'ispezione

Lo scarico è di tipo continuo e recapita in S1, nel cavo interrato Guardanavona, situato al confine della proprietà.

È prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non vengono immesse nel sistema di depurazione ma nel laghetto di proprietà, ad uso irriguo, o nel fosso situato nella parte posteriore dello stabile.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La Planimetria di riferimento è lo schema fognario "Tavola 1 - prot 9/24, rev.28/10/2025" acquisita da Arpae in data 04/11/2025 con Prot. n. 195199.

PRESCRIZIONI:

- Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
- Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
- L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
- Al termine dell'installazione dovrà essere eseguito un collaudo funzionale degli impianti di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato ed il collaudo degli impianti dovranno essere tenuti in azienda e dovranno essere messi in visione agli agenti accertatori.
- Lo scarico potrà essere attivato solo dopo la realizzazione e il collaudo funzionale degli impianti di trattamento dei reflui avente esito favorevole.
- A valle idraulica dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate e prima dello scarico dei reflui in corpo idrico superficiale, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico S1, che deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
- Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti. Dovranno pertanto essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo agli impianti di depurazione da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alle potenzialità degli impianti e al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
- Degli interventi di cui al punto precedente dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
- I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione di cui ai punti precedenti (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
- Deve essere garantito il deflusso del refluo al punto di scarico nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, e acquisita al protocollo Arpae PG/96592 del 26/05/2025, emerge che l'attività che si insedierà nell'edificio in via Guardanavona n.53/4 a Cavriago si configura quale attività a bassa rumorosità di cui al punto 2 dell'allegato B, del D.P.R. 227/11 che non utilizzerà impianti di diffusione sonora ovvero che non svolgerà manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e pertanto non supererà i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Comune.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.